



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/32 DEL 25.10.2022

Oggetto: Linee di indirizzo per l'organizzazione temporanea delle aziende sanitarie e l'accentramento in ARES di funzioni amministrative e tecniche.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore", si è dato avvio alla riforma finalizzata a modificare l'organizzazione del Servizio sanitario regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su un'unica azienda territoriale e, nel contempo, conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del sistema.

Al termine dell'anno 2020 la Giunta regionale ha provveduto a nominare gli otto Commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle aziende socio-sanitarie locali (ASL) e, nello stesso periodo, viste le criticità sopravvenute a causa della pandemia da Covid-19, il Consiglio regionale, con la legge regionale n. 32 del 23.12.2020, ha approvato un rinvio di 12 mesi dei termini per la costituzione delle nuove Aziende.

L'Assessore evidenzia che, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate alla succitata L.R. n. 24/2020 dalla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, recante "Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale", è stato necessario aggiornare, con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/74 del 17 dicembre 2021, il "Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 24/2020, art. 47", già oggetto di approvazione con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021.

In riferimento all'assetto organizzativo delle aziende sanitarie, l'Assessore ricorda che l'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" prevede che, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.



Inoltre, l'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 24/2020, recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, stabilisce che le ASL hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni. L'atto aziendale individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle ASL secondo il modello dipartimentale e i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario.

Infine, l'Assessore richiama l'art. 16, comma 1, della citata legge regionale n. 24/2020 che stabilisce che l'atto aziendale delle ASL, previsto all'articolo 9, comma 2, è adottato o modificato dal direttore generale, sentita esclusivamente la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 35, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi, approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

Conseguentemente a quanto richiamato in premessa, l'Assessore evidenzia che sono stati recentemente approvati gli indirizzi per l'adozione degli atti aziendali che sono attualmente in corso di definizione da parte delle Aziende del servizio sanitario regionale, occorre pertanto fornire indicazioni per la gestione nella fase transitoria.

In particolare nell'allegato alla presente deliberazione, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per l'organizzazione temporanea delle aziende sanitarie e l'accentramento in ARES di funzioni amministrative e tecniche”, vengono fornite le indicazioni, in termini di dotazione iniziale di personale amministrativo e tecnico del comparto, necessarie a garantire l'operatività delle ASL stabilendo il numero massimo delle macro strutture e strutture amministrative attivabili nella fase temporanea, fino all'adozione degli atti aziendali.

L'Assessore richiama inoltre l'articolo 3, comma 3, della citata legge regionale n. 24/2020, nel quale sono elencate le funzioni accentrate che ARES svolge per le altre aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere regionali prevedendo le seguenti attività:

- a) centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna;



- b) gestione delle procedure di selezione e concorso del personale del Servizio sanitario regionale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole aziende;
- c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
- d) gestione degli aspetti legati al governo delle presenze nel servizio del personale;
- e) omogeneizzazione della gestione dei bilanci e della contabilità delle singole aziende;
- f) omogeneizzazione della gestione del patrimonio;
- g) supporto tecnico all'attività di formazione del personale del servizio sanitario regionale;
- h) procedure di accreditamento ECM;
- i) servizi tecnici per la valutazione delle tecnologie sanitarie e ingegneria clinica;
- j) gestione delle infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT. Sviluppo della Sanità Digitale di cui all'art. 8 della L.R. n. 24/2020;
- k) progressiva razionalizzazione del sistema logistico;
- l) gestione della committenza inerente l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie;
- m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato.

In relazione alle linee di attività soprarichiamate, al fine di presidiare le funzioni amministrative e tecniche di competenza e di supportare la fase di start-up delle ASL, ARES potrà stipulare apposite convenzioni con le Aziende interessate, nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale.

Per garantire gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale in materia di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, il Dipartimento del Farmaco rimane temporaneamente assegnato ad ARES nella sua attuale configurazione.

In considerazione dell'accentramento in ARES di diverse funzioni tecnico amministrative, attualmente gestite in autonomia dalle singole aziende sanitarie AOU Sassari, AOU Cagliari, ARNAS Brotzu, al fine di assicurare la continuità delle attività amministrative e tecniche di competenza, nelle more dell'approvazione degli atti aziendali, si propone che l'ARNAS e le AOU di Cagliari e Sassari mantengano l'assetto organizzativo vigente. Mentre per l'AREUS, così come previsto per le ASL, al fine di presidiare le funzioni amministrative di competenza, nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale, si prevede l'istituzione temporanea di un numero massimo di strutture.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/32
DEL 25.10.2022

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per quanto premesso, propone l'approvazione delle "Linee di indirizzo per l'organizzazione temporanea delle aziende sanitarie e l'accentramento in ARES di funzioni amministrative e tecniche", allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le "Linee di indirizzo per l'organizzazione temporanea delle aziende sanitarie e l'accentramento in ARES di funzioni amministrative e tecniche", allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas